- (5) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
- (6) L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE 1

MODELLI PER TUTTE LE CARTOLARIZZAZIONI

Articolo 1

Modelli per le esposizioni sottostanti

- 1. Le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione (°), sono messe a disposizione utilizzando i seguenti modelli:
- a) il modello di cui all'allegato II del presente regolamento per i prestiti alle famiglie garantiti da immobili residenziali, indipendentemente dalla finalità di tali prestiti;
- b) il modello di cui all'allegato III del presente regolamento per i prestiti destinati all'acquisto di immobili non residenziali o garantiti da immobili non residenziali;
- c) il modello di cui all'allegato IV del presente regolamento per le esposizioni sottostanti verso imprese, comprese le
 esposizioni sottostanti verso microimprese e piccole e medie imprese;
- d) il modello di cui all'allegato V del presente regolamento per le esposizioni sottostanti su automobili, compresi sia i prestiti che i leasing a persone fisiche o giuridiche garantiti da automobili;
- e) il modello di cui all'allegato VI del presente regolamento per le esposizioni sottostanti verso consumatori;
- f) il modello di cui all'allegato VII del presente regolamento per le esposizioni sottostanti su carte di credito;
- g) il modello di cui all'allegato VIII del presente regolamento per le esposizioni sottostanti su leasing;
- h) il modello di cui all'allegato IX del presente regolamento per le esposizioni sottostanti che non rientrano in nessuna delle categorie di cui alle lettere da a) a g).
- 2. Le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 sono messe a disposizione utilizzando i seguenti modelli:
- a) i modelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in funzione del tipo di esposizione sottostante;
- b) il modello di cui all'allegato X per le cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2020/1224.
- 3. Le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 sono messe a disposizione utilizzando il modello di cui all'allegato XI.
- (*) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
- (°) Regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione, del 16 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dati sulle cartolarizzazioni che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).